

Siamo lieti di condividere l'ultima *newsletter* [LCA SPORT](#) che affronta le tematiche più rilevanti per il settore. Una rassegna delle principali novità che sono emerse negli scorsi mesi.

Ti ricordiamo che, se vuoi rimanere sempre aggiornato, sul nostro blog LinkedIn [Beyond The Sidelines](#) trovi la raccolta completa delle nostre *newsletter*, oltre ad approfondimenti settimanali e articoli sui principali temi del momento.

Buona lettura!

Federico Venturi Ferriolo

NEWS

Pubblicato il terzo mansionario del lavoro sportivo

17 aprile 2025

Il 17 aprile è stata pubblicata la terza versione dell'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

[LEGGI QUI](#)

Il nuovo Regolamento Agenti FIGC, il mancato riconoscimento del CONI e le successive controversie

23 aprile 2025

Il 23 aprile 2025 la FIGC ha pubblicato una nuova versione del Regolamento Agenti Sportivi. Le modifiche introdotte eliminano i requisiti di residenza estera e di durata minima dell'abilitazione per l'agente domiciliato, ampliano i reati ostativi all'iscrizione e prevedono la risoluzione automatica dei mandati in caso di cancellazione dell'agente dal registro. In linea con le previsioni del Regolamento Agenti FIFA, è stato introdotto anche il divieto di inserire nei mandati clausole che limitano la possibilità del calciatore di negoziare i propri contratti autonomamente. La pubblicazione del Regolamento ha suscitato l'immediata reazione dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) e della Italian Association of Football Agents (IAFA) che, dopo la pubblicazione

di un comunicato in cui preannunciavano azioni legali, hanno formalmente notificato in data 9 giugno 2025 un ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio-sezione di Roma, chiedendo l'annullamento del Regolamento Agenti Sportivi FIGC previa sospensione dell'efficacia in via cautelare. Tuttavia, il TAR, in ragione dell'omessa previa impugnazione degli atti oggetto del gravame dinanzi agli organi della giustizia sportiva, ha dichiarato inammissibile per violazione della c.d. "pregiudiziale sportiva".

Anche in considerazione delle controversie emerse, le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, sebbene questo sia stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, non sono state recepite nel Regolamento Agenti Sportivi CONI. Di conseguenza, fino a un eventuale adeguamento di quest'ultimo, tali disposizioni resteranno prive di efficacia, in quanto in contrasto con una fonte di rango sovraordinato.

[LEGGI QUI](#)

Nasce il sindacato degli arbitri

6 maggio 2025

La CGIL ha introdotto una sezione specifica per gli arbitri nell'ambito del sindacato dei lavoratori della comunicazione. L'iniziativa mira a garantire maggiori tutele e diritti a una figura centrale nello sport ma spesso priva di protezione. Il sindacato sarà aperto agli arbitri di tutte le discipline, con un'attenzione particolare ai più giovani e al mondo del calcio, che da solo conta circa 33.000 ufficiali di gara.

[LEGGI QUI](#)

Pubblicato l'Avviso 2025 per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

7 maggio 2025

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'Avviso 2025 per la realizzazione di Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. L'avviso stanza un budget di € 6.500.000 destinato a finanziare eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale che si svolgeranno nel corso del 2025. Possono presentare domanda ASD, SSD, Federazioni (anche paralimpiche), Enti di promozione sportiva che organizzino eventi che abbiano un impatto positivo sul territorio e garantiscano inclusività sociale e sostenibilità.

[LEGGI QUI](#)

I nuovi Regolamenti FIFA in materia di codice etico per gli agenti sportivi e codice disciplinare

- **Il *FIFA Ethical Recruitment Guide***

9 maggio 2025

La FIFA ha pubblicato il *Ethical Recruitment Guide*, una guida etica destinata agli agenti sportivi. Il documento, partendo dagli obiettivi strategici della FIFA 2023–2027, mira a promuovere pratiche etiche nello svolgimento dell'attività tipica dell'agente sportivo, soprattutto nei confronti dei minori. La guida include strumenti pratici come un codice di condotta, checklist e linee guida comunicative, con l'obiettivo di tutelare i giovani calciatori, aumentare la trasparenza e migliorare la credibilità degli agenti FIFA.

[LEGGI QUI](#)

- **Il nuovo *FIFA Disciplinary Code***

28 maggio 2025

La FIFA ha pubblicato il nuovo *Disciplinary Code* prevedendo modifiche sostanziali in particolare con riferimento alla lotta contro il razzismo. Tra le novità principali vi è l'obbligo per tutte le Federazioni affiliate di attuare un protocollo antidiscriminazione all'interno dei rispettivi regolamenti disciplinari. Il Codice prevede inoltre un significativo aumento delle sanzioni pecuniarie per le offese a sfondo razziale, innalzando il tetto massimo delle sanzioni a 5 milioni di franchi svizzeri. Le modifiche conferiscono anche a calciatori e direttori di gara il potere di identificare e segnalare attivamente i responsabili di comportamenti discriminatori e la FIFA si riserva il diritto di intervenire o presentare ricorsi nei casi in cui le Federazioni nazionali non adottino misure disciplinari adeguate, rafforzando così un modello di supervisione più centralizzato. Infine, le revisioni comprendono un quadro giuridico più chiaro per la gestione delle procedure di insolvenza e fallimento, con l'obiettivo di garantire maggiore certezza e coerenza normativa in materia di sostenibilità economica dei club.

[LEGGI QUI](#)

La sostenibilità economica della Serie B e Lega Pro

29 maggio 2025

La stagione sportiva 2024/2025 ha evidenziato, ancora una volta, la fragilità economico-finanziaria di numerosi club di Serie B e Lega Pro, con un numero significativo di sanzioni, deferimenti e in alcuni casi veri e propri fallimenti. Di seguito, una sintesi delle principali situazioni rilevanti.

1. La situazione in Serie B

Il caso più emblematico riguarda il Brescia, che in data 29 maggio 2025 è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con 8 punti di penalizzazione per mancati versamenti fiscali e previdenziali (Irpef e Inps). In particolare, 4 punti dovevano essere scontati nella stagione 2024/2025 mentre altri 4 avrebbero dovuto essere scontati nella prossima stagione. Inoltre, sono stati inflitti sei mesi di inibizione al presidente Massimo Cellino e al consigliere delegato Edoardo Cellino.

A seguito della penalizzazione e della retrocessione in Serie C, il club non è riuscito a regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva e non ha ottenuto l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026. Per evitare la scomparsa del calcio professionistico a Brescia, un gruppo di imprenditori guidato da Giuseppe Pasini ha rilevato il titolo sportivo della Feralpisalò, deliberando il trasferimento della sede legale a Brescia e la modifica della denominazione sociale in Union Brescia S.r.l., formalizzata con assemblea dei soci del 12 luglio 2025.

Parallelamente, è stato annunciato anche un progetto alternativo denominato Calcio Brescia 1911 ASD, promosso dall'imprenditore Alessandro Lucà, con l'intenzione di iscrivere una squadra in Eccellenza. L'iniziativa, tuttavia, è in attesa del via libera da parte del Comune di Brescia, subordinato a due condizioni: la mancata iscrizione del Brescia di Cellino, che sta provando a iscrivere la squadra in Eccellenza, e l'approvazione ufficiale della manifestazione di interesse da parte dell'amministrazione comunale.

Allo stato attuale, non si esclude il rischio che la denominazione "Brescia" possa essere associato a tre soggetti distinti: Union Brescia S.r.l., Calcio Brescia 1911 ASD e l'eventuale Brescia di Cellino. L'obiettivo condiviso resta quello di preservare la continuità sportiva evitando la ripartenza dalle categorie dilettantistiche, ma ciò potrà avvenire solo se una delle realtà coinvolte cambierà denominazione per evitare conflitti di identità sportiva.

Anche il Cosenza ha ricevuto due sanzioni dal Tribunale Federale Nazionale nel corso della stagione per violazioni amministrative, per un totale di €10.000 di ammenda e 4 punti di penalizzazione. Anche a causa della penalizzazione, il club è retrocesso in Serie C, ma è riuscito a ottenere l'iscrizione al campionato 2025/2026 dopo aver regolarizzato le posizioni pendenti e soddisfatto i nuovi requisiti richiesti dalla Covisoc.

2. La situazione in Lega Pro

In Lega Pro, diverse società sono state colpite da provvedimenti disciplinari rilevanti. Le sanzioni più gravi sono toccate a Messina e Lucchese, entrambe penalizzate di 14 punti, mentre la Triestina ha ricevuto 9 punti di penalizzazione, da scontare nella prossima stagione. Le violazioni riguardano principalmente il mancato versamento di contributi previdenziali, incentivi all'esodo e fondi di fine carriera. Il Messina, retrocesso in Serie D dopo i play-out persi contro il Foggia, si è visto confermare la sanzione. La Triestina, invece, ha mantenuto la categoria, superando il Caldiero Terme nei play-out.

Il Trapani è stato sanzionato il 20 giugno 2025 con 8 punti di penalizzazione, da scontare integralmente nella stagione 2025/2026. Tuttavia, le sanzioni non hanno inciso sulla classifica della stagione 2024/2025, e il club, dopo aver regolarizzato la propria posizione, ha ottenuto l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026.

La SPAL, anch'essa protagonista di una stagione difficile, non ha ottenuto la Licenza Nazionale a causa del mancato rispetto degli adempimenti previsti, tra cui la presentazione della fideiussione e il pagamento degli stipendi. La società è stata esclusa dal campionato di Serie C ed è costretta a ripartire dall'Eccellenza nella prossima stagione. Si tratta del terzo fallimento sportivo per il club di Ferrara, dopo quelli già avvenuti nel 2005 e nel 2012.

Anche il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C il 7 marzo 2025. Alla sanzione si è aggiunta una penalizzazione di 3 punti, da scontare nella prima stagione utile.

Stessa sorte per la Turrís, che dopo una penalizzazione di 11 punti per violazioni amministrative, è stata esclusa dal campionato in corso il 12 marzo 2025 e ulteriormente sanzionata con 3 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione.

Infine, particolare è la situazione del Foggia, che ha ottenuto l'iscrizione alla Serie C 2025/2026, ma è stato deferito per mancati pagamenti di stipendi, imposte e contributi previdenziali. Il procedimento è pendente: l'udienza davanti al Tribunale Federale è fissata per il 31 luglio 2025, data in cui verrà presa una decisione sull'eventuale applicazione di penalizzazioni.

3. La modifiche dei regolamenti della Lega Pro

Considerate le numerose defezioni e situazioni di crisi che hanno compromesso il regolare svolgimento della stagione sportiva, La Lega Pro ha deciso di modificare i propri regolamenti per contrastare le persistenti fragilità economico-finanziarie delle società partecipanti.

3.1. Approvato il salary cap

29 aprile 2025

In data 29 aprile, l'assemblea della Lega Pro ha approvato l'introduzione del *salary cap*, strumento che limiterà la spesa per gli ingaggi al 55% del rapporto tra emolumenti e valore della produzione. In caso di violazione del *cap* non sono previste penalizzazioni sportive, ma multe che verranno reinvestite nei settori giovanili.

Nella stagione 2025-26 il *salary cap* sarà introdotto in via sperimentale, senza che possano applicarsi sanzioni, mentre l'applicazione definitiva è prevista per la stagione 2026-27.

[LEGGI QUI](#)

3.2. Le nuove norme in materia di sostenibilità finanziaria

30 aprile 2025

In aggiunta, all'esito della riunione del Consiglio Federale del 30 aprile 2025, sono state introdotte alcune modifiche regolamentari, tra cui spiccano nuove disposizioni finalizzate a rafforzare le garanzie in caso di acquisizione di club militanti in Lega Pro. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 20 bis, comma 6 delle NOIF (Norme organizzative interne della FIGC), che elenca i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria che devono possedere gli acquirenti di partecipazioni societarie in società sportive professionistiche, ha aggiunto un ulteriore requisito ai fini della verifica della solidità finanziaria, che si affianca a quelli già previsti alle lettere A1) e A2). Da ora in avanti, in caso di acquisizione di partecipazioni di maggioranza in società di Lega Pro, gli acquirenti saranno tenuti a fornire adeguate garanzie non solo per i debiti già esistenti, come già previsto in precedenza, ma anche per quelli che matureranno fino al termine della stagione sportiva in corso. In concreto, la nuova disposizione impone il deposito presso la FIGC di una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata a favore della Lega Pro.

Tale garanzia dovrà coprire i debiti contratti fino al termine della stagione nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori dell'area sportiva con contratti ratificati dalla Lega, nonché delle ulteriori figure previste dai regolamenti delle Licenze Nazionali.

[LEGGI QUI](#)

Il nuovo Codice del Tribunale Arbitrale dello Sport in vigore dal 1° luglio 2025

17 giugno 2025

Il Consiglio Internazionale di Arbitrato Sportivo (ICAS) ha apportato alcune modifiche al Codice di Arbitrato Sportivo e al Tariffario del TAS per migliorare l'offerta dei servizi delle procedure del TAS. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2025 per tutti i casi presentati a partire da tale data. In particolare, è stato espressamente previsto il ruolo dei funzionari interni del TAS all'interno del Codice e sono state chiarite le norme applicabili alle procedure ordinarie accelerate (non soggette ad appello).

[LEGGI QUI](#)

Il nuovo "Decreto Sport"

21 giugno 2025

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

[LEGGI QUI](#)

[APPROFONDIMENTO](#)

La FIFA estende le misure straordinarie per la guerra in Ucraina

1° luglio 2025

In considerazione della guerra in Ucraina, la FIFA ha prorogato l'applicazione dell'Allegato 7 delle FIFA RSTP sino al 30 giugno 2026. Questa proroga garantisce un sostegno a calciatori, allenatori e club colpiti dal conflitto e riflette l'impegno costante della FIFA a tutela della stabilità e dell'integrità del sistema calcistico in circostanze eccezionali. In base alle disposizioni prorogate, i calciatori e gli allenatori stranieri manterranno il diritto di sospendere unilateralmente i propri contratti di prestazione sportiva con club affiliati all'Associazione calcistica ucraina (UAF) o all'Unione calcistica russa (FUR) fino al 30 giugno 2026. Per esercitare tale diritto, dovranno notificare per iscritto la propria decisione al club entro e non oltre il 1° agosto 2025. Questo termine mira a garantire che le decisioni siano prese in modo tempestivo e trasparente, prevenendo abusi e offrendo certezza giuridica a tutte le parti coinvolte.

[LEGGI QUI](#)

Sulla c.d. *multi-club ownership* e l'impossibilità di partecipare alle stesse competizioni

23 luglio 2025

Negli ultimi mesi, il TAS ha confermato un orientamento sempre più rigoroso in materia di *multi-club ownerships* (MCO), privilegiando un approccio sostanziale delle strutture di controllo rispetto alla loro mera configurazione formale. A ribadirlo sono due decisioni di rilievo rese nel 2025, riguardanti l'applicazione dei regolamenti delle competizioni FIFA e UEFA per i casi di MCO.

La prima decisione, del 6 maggio 2025, ha riguardato Club León e Club de Fútbol Pachuca, entrambi esclusi dalla FIFA Club World Cup 2025 per violazione dell'art. 10.1 del regolamento FIFA. In questo caso, il TAS ha respinto i

ricorsi congiunti dei club e ha ritenuto inadeguata la costituzione di un trust da parte di Club León per separarne formalmente la governance da quella di Pachuca.

La seconda decisione riguarda la controversia tra FK DAC 1904 e la UEFA, conclusasi il 14 luglio 2025 con il rigetto del ricorso da parte del TAS. Il club slovacco era stato escluso dalla UEFA Conference League 2025/26 per violazione dell'art. 5.01 del relativo Regolamento, a causa dei legami della proprietà e del management con il club ungherese Györi ETO FC. Entrambi i club facevano infatti capo alla holding EEA Holding B.V. Il TAS ha confermato la concreta possibilità di influenza decisiva tra i due club, in quanto una figura chiave ricopriva ruoli dirigenziali in entrambe le società.

Infine, il 22 luglio, il Crystal Palace ha comunicato di avere presentato un ricorso al TAS avverso la decisione della UEFA di escluderlo dall'Europa League 2025/2026. Secondo la UEFA, infatti, la circostanza che l'imprenditore americano John Textor detenga partecipazioni sia nel Crystal Palace che nel club francese Lione, entrambi qualificati per l'Europa League, costituisce una violazione della norma relativa al divieto di MCO.

[LEGGI LA DECISIONE DEL 6 MAGGIO](#)

[LEGGI LA DECISIONE DEL 14 MAGGIO](#)

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

TAS – n. 2024/A/10480 Amar Kovcic v. NK Trnje Zagreb – **Sul mancato riconoscimento dello status di professionista**

31 marzo 2025

In una recente decisione, il TAS ha rigettato il ricorso mediante il quale il calciatore Amar Kovcic chiedeva che venisse accertata la risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa da parte del club NK Trnje Zagreb. Il TAS ha negato la richiesta di risarcimento, ritenendo che non fosse stato provato lo status di professionista del calciatore ai sensi dell'art. 2 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP) e che pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 17 delle RSTP che riguarda esclusivamente i calciatori professionisti. In particolare, secondo il TAS, il calciatore non ha fornito prova scritta di un contratto con il club e non ha dimostrato che le somme percepite superassero le spese sostenute, condizione necessaria per qualificarsi come professionista. Il TAS ha stabilito che il prendere parte alle partite e la ricezione di pagamenti non sono sufficienti a dimostrare un rapporto di tipo professionistico, essendo compatibile anche con lo status di dilettante.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10812 Pedro Miguel Marques Costa Filipe v. Al Tai Club– **Sul risarcimento del maggior danno in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa**

14 aprile 2025

Con la decisione 2024/A/10812, il TAS ha respinto il ricorso dell'allenatore Pedro Miguel Marques Costa Filipe contro l'Al Tai Club, confermando la precedente pronuncia della FIFA Players' Status Chamber (PSC). L'Al Tai Club aveva risolto il contratto dell'allenatore il 23 gennaio 2023 per risultati sportivi insoddisfacenti. Dopo quasi due mesi di inattività, l'allenatore aveva firmato un nuovo contratto con il Cruzeiro in Brasile. La FIFA PSC, in primo grado, aveva disposto che il club saudita dovesse versare al tecnico una compensazione mitigata, pari alla differenza tra quanto previsto dal vecchio contratto e quanto guadagnato dal nuovo, tuttavia, con un nuovo ricorso innanzi al TAS, l'allenatore ha chiesto che tale compensazione fosse aumentata e che gli venissero riconosciuti anche i bonus previsti dal precedente contratto, maturati nel frattempo. Il TAS ha stabilito che, poiché l'allenatore aveva accettato la compensazione e non aveva mai formalmente chiesto ulteriori somme nel suo ricorso iniziale, non aveva diritto a chiedere un maggiore compenso per l'ulteriore danno subito.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2023/A/9960 Sporting Clube de Portugal v. FC Internazionale Milano S.p.A. – Sull’interpretazione delle clausole che limitano la futura cessione del calciatore nei contratti di trasferimento

25 aprile 2025

Con lodo del 25 aprile 2025, il TAS ha respinto il ricorso dello Sporting CP nei confronti dell’Inter, confermando la decisione della FIFA Players’ Status Chamber (PSC) che aveva escluso l’obbligo per il club milanese di corrispondere 30 milioni di euro al club portoghese in relazione al trasferimento del calciatore João Mário al Benfica nel 2021. La controversia riguardava l’interpretazione di due clausole contenute nell’accordo di trasferimento firmato nel 2016, che prevedevano da un lato un diritto di prelazione per lo Sporting in caso di offerta scritta da parte di club portoghesi, e dall’altro un corrispettivo di € 30.000.000 in favore dello Sporting qualora il calciatore fosse trasferito, senza esercizio della prelazione, a un altro club affiliato alla Federazione Portoghese. Secondo lo Sporting, la risoluzione consensuale del contratto tra Inter e calciatore, seguita il giorno successivo dalla firma con il Benfica, costituiva un’operazione economicamente equivalente a un trasferimento e mirava a eludere l’attivazione della penale. Tuttavia, il TAS ha stabilito che le due clausole erano collegate e, pertanto, in assenza di un’offerta scritta da parte del Benfica, la clausola di prelazione non poteva considerarsi attivata e, di conseguenza, non si poteva considerare verificata la condizione prevista per il pagamento della somma pattuita.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10598 Bojan Saranov v. PAE PAS Lamia 1964 – Sulla legittimità della clausola penale e l’autonomia delle parti nella determinazione dell’importo

29 aprile 2025

Con lodo del 29 aprile 2025, il TAS ha accolto il ricorso del portiere Bojan Saranov contro il club greco PAS Lamia, stabilendo che il calciatore ha diritto a ricevere per intero la penale contrattuale pari ad € 30.000 prevista in caso di mancato pagamento di tre rate dello stipendio. In precedenza, la FIFA DRC aveva ridotto l’importo a € 6.368, ritenendolo eccessivo rispetto al debito residuo. Il TAS ha invece sottolineato che la clausola penale, liberamente pattuita dalle parti, non poteva essere considerata sproporzionata, rappresentando meno del valore complessivo del contratto e fungendo da deterrente legittimo. Oltre alla penale, il club è stato condannato a versare al calciatore € 25.000 di arretrati più interessi.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/11058 – The Romanian Football Federation v. UEFA – Sulla proporzionalità delle sanzioni imposte dalla UEFA per i comportamenti dei tifosi

5 maggio 2025

Il TAS, con la decisione n. 2024/A/11058, ha respinto il ricorso della Federazione Romana (FRF) contro le sanzioni UEFA per i cori discriminatori e politici dei tifosi durante Romania-Kosovo del novembre 2024. La UEFA aveva imposto una multa complessiva di € 128.000 e la chiusura dello stadio per una gara. La FRF contestava la proporzionalità delle sanzioni, ma il TAS ha confermato l’intero provvedimento, rilevando la gravità dei fatti e la recidiva della Federazione, già sanzionata in precedenza per episodi simili.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10276 Abdurahmanhaji Murtazaliev v. Ju-Jitsu Asian Union & Ju Jitsu International Federation (JJIF) & Olympic Council of Asia – **Sull'incompetenza del TAS per la modifica dei risultati delle competizioni sportive**

7 maggio 2025

Con decisione del 7 maggio 2025, il TAS ha dichiarato di non essere competente per esaminare il ricorso presentato dall'atleta Abdurahmanhaji Murtazaliev contro la Ju-Jitsu Asian Union (JJAU), la Ju-Jitsu International Federation (JJIF) e il Comitato Olimpico Asiatico (OCA). L'atleta contestava l'esito dell'incontro per il bronzo ai Giochi Asiatici 2023, chiedendo accesso al video ufficiale e una revisione tecnica del match, sostenendo che vi fosse stata un'ingiustizia arbitrale. Tuttavia, il TAS ha rilevato che la richiesta, sebbene formalmente riferita alla produzione del video, mirava in sostanza a ottenere l'annullamento del risultato sportivo. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento dei Giochi Asiatici, il TAS non ha competenza per pronunciarsi su ricorsi volti a modificare decisioni arbitrali o risultati di gara. Pertanto, tutti i capi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili.

[LEGGI QUI](#)

Caso C-209/23 e Caso C-428/23 – Opinione dell'Avvocato Generale – **Sulla legittimità del Regolamento Agenti FIFA rispetto ai principi del diritto dell'Unione Europea**

15 maggio 2025

L'Avvocato Generale Emiliou si è espresso sul caso RCC Sports v. FIFA (C-209/23) e sul caso ROGON (C-428/23), offrendo una lettura articolata ma favorevole al Regolamento FIFA Agenti (FFAR). Come ricordato da Emiliou, la giurisprudenza Meca-Medina è il criterio utilizzato per capire se una norma sportiva, che restringe la concorrenza, può essere giustificata perché persegue uno obiettivo legittimo di interesse generale. Attenzione però: questo vale solo per le restrizioni "per effetto" non, quindi, per le restrizioni "per oggetto", ossia quelle idonee a falsare la concorrenza per loro stessa natura. In particolare, secondo l'Avvocato Generale, le norme imposte dalla FIFA, come il tetto alle commissioni e l'obbligo di licenza, non sono di per sé anticoncorrenziali, ma vanno valutate "per effetto", ossia nel loro impatto concreto sul mercato. Sottolinea inoltre che l'"eccezione sportiva" deve restare limitata alle regole non economiche, ma riconosce che, se le FFAR perseguono obiettivi legittimi e proporzionati, possono essere compatibili sia con l'art. 101 che con l'art. 102 TFUE.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10673 Torres S.r.l. v. FIFA & Club Atlético Independiente & Asociación Atlética Argentinos Juniors – **Sul riconoscimento dello status da professionista del calciatore ai sensi delle FIFA RSTP a prescindere dalle qualifiche delle federazioni nazionali**

28 maggio 2025

Con decisione del 28 maggio 2025, il TAS ha accolto il ricorso presentato dalla Torres contro la decisione della FIFA relativa al passaporto elettronico del calciatore (EPP) Alexis Patricio Gogolino e al conseguente *Allocation Statement*. Il Club contestava l'obbligo di corrispondere € 107.561,64 a titolo di *training compensation* per la sottoscrizione del primo contratto sportivo professionistico alle società che avevano formato il Calciatore. Secondo la Torres, infatti, ai fini del calcolo del *FIFA training compensation* non andrebbe considerata la definizione nazionale di "professionista", bensì quella prevista dall'articolo 2 delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP) secondo cui è considerato professionista qualunque calciatore o calciatrice che ha un contratto scritto con un club e riceve un compenso superiore alle spese sostenute per tale attività. Di conseguenza, la Torres ha documentato che, prima del tesseramento con il club sardo, il calciatore aveva già sottoscritto contratti con club di Serie D italiani, ricevendo compensi superiori alle spese sostenute, oltre a rimborsi per vitto e alloggio, e di conseguenza, prima di arrivare alla Torres, aveva già concluso il primo contratto

sportivo professionistico. Il TAS ha ritenuto ammissibili gli accordi economici conclusi tra il calciatore e le squadre in cui aveva militato in Italia come prove sullo status professionistico del calciatore prima del suo passaggio alla Torres, richiamando il principio secondo cui è preferibile, nell'interesse della giustizia, ammettere anche prove che avrebbero potuto essere prodotte in un momento antecedente al procedimento, anche nel caso in cui l'omessa produzione sia frutto della negligenza di una delle parti. Il TAS si è dunque soffermato sulla questione relativa allo status del calciatore, richiamando l'opportunità di adottare la definizione di cui all'articolo 2 delle FIFA RSTP e sottolineando come nessun altro status debba essere considerato. Pertanto, fintantoché un calciatore o una calciatrice abbiano un contratto scritto con un club e sono pagati più di quanto spendono per svolgere la loro attività, dovranno essere considerati professionisti e nessun'altra disposizione potrà rilevare ai fini della determinazione di tale status. Tuttavia, il Tribunale non si è pronunciato in modo definitivo sulla natura professionistica del calciatore, tenuto conto del fatto che gli altri club con i quali il calciatore aveva sottoscritto accordi economici in precedenza non erano parte del procedimento. Pertanto, ha annullato l'EPP e l'*Allocation Statement*, rinviando la questione al Segretariato Generale della FIFA affinché generi un nuovo EPP e un nuovo *Allocation Statement*.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10478 Hapoel Tel Aviv FC v. FIFA – Sul difetto di legittimazione passiva nei procedimenti davanti al TAS

30 maggio 2025

Con decisione del 17 maggio 2025, il TAS ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal club Hapoel Tel Aviv FC contro la decisione della FIFA relativa al passaporto elettronico del calciatore Matthew Frank e al conseguente *Allocation Statement*. Il Club contestava l'obbligo di corrispondere € 135.123,29 a titolo di *training compensation* alla società New York Red Bulls, sostenendo che quest'ultima aveva rinunciato a tale diritto mediante una dichiarazione formale. Tuttavia, il TAS ha rilevato che l'appello non poteva essere esaminato nel merito poiché la società di New York, soggetto il cui diritto sostanziale sarebbe stato direttamente inciso da una riforma della decisione impugnata, non era stata chiamata in causa come parte del procedimento. Ai sensi del diritto svizzero, ciò ha determinato un difetto di legittimazione passiva, che ha impedito al TAS di pronunciarsi.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10783 Shaanxi Union Football Club v. Moses Orwohicho Ogbu – Sui criteri per il riconoscimento della successione delle società sportive

30 maggio 2025

Con decisione del 30 maggio 2025, il TAS ha respinto il ricorso presentato dallo Shaanxi Union Football Club contro la decisione della FIFA DRC, confermando che il club è da considerarsi successore sportivo dello Shaanxi Chang'an Athletic Football Club e, pertanto, responsabile dei debiti contrattuali di quest'ultimo nei confronti del calciatore Moses Orwohicho Ogbu. Il calciatore, che aveva sottoscritto un contratto con il club disaffiliato dalla federazione cinese a causa di debiti, aveva richiesto alla FIFA il pagamento degli emolumenti arretrati e un risarcimento per licenziamento senza giusta causa. Il TAS ha riconosciuto l'esistenza di una continuità sportiva tra i due club, valorizzando diversi elementi: la somiglianza tra nomi, loghi e colori sociali; l'acquisizione dei canali social del precedente club; l'utilizzo dello stesso stadio; il trasferimento di numerosi tesserati; e la prosecuzione del rapporto con la tifoseria locale. Il Collegio Arbitrale ha ribadito che la successione sportiva può essere accertata anche in assenza di frode o intento elusivo, sulla base di criteri oggettivi consolidati nella giurisprudenza. Di conseguenza, lo Shaanxi Union è stato condannato a corrispondere al calciatore un importo complessivo di USD 732.496, oltre interessi, a titolo di retribuzioni dovute e indennità per la cessazione anticipata del contratto.

[LEGGI QUI](#)

European Court of Human Rights – M.C. Semenya v. Swiss Confederation – **Sul controllo giurisdizionale delle decisioni arbitrali e la tutela dei diritti fondamentali**

10 luglio 2025

Il 10 luglio 2025 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha accertato che la Svizzera ha violato il diritto a un equo processo, alla non discriminazione e alla tutela della vita privata dell’atleta sudafricana Caster Semenya. Il procedimento riguardava la legittimità del regolamento della World Athletics, che impone alle atlete con differenze nello sviluppo sessuale (DSD) la riduzione dei livelli naturali di testosterone per partecipare ad alcune competizioni femminili. Semenya aveva contestato tale regolamento dinanzi al TAS, che aveva rigettato il suo ricorso. La decisione era stata poi confermata dal Tribunale Federale Svizzero. Secondo la Corte, il TAS opera in un sistema asimmetrico in cui le federazioni sportive esercitano un potere regolamentare di tipo “pubblico”, imponendo agli atleti condizioni contrattuali e clausole compromissorie. In questo contesto, la CEDU ha ritenuto che il sistema arbitrale applicato non abbia garantito sufficienti tutele procedurali e che i tribunali non abbiano esercitato un controllo adeguato sul rispetto dei diritti fondamentali, in particolare omettendo una valutazione rigorosa della proporzionalità del regolamento impugnato e delle conseguenze sul piano della *privacy* dell’atleta.

[LEGGI QUI](#)

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Corte Sportiva d’appello della FIGC – ricorso n. 0253/CSA/2024-2025 – **Sulla rilevanza degli elementi probatori nei casi di insulti a sfondo razziale**

4 aprile 2025

Con decisione del 24 marzo 2025, la Corte Sportiva d’Appello FIGC ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Cremonese, riducendo da 10 a 8 giornate la squalifica inflitta al calciatore Franco Damián Vázquez. L’episodio risaliva alla gara Bari-Cremonese del 15 febbraio 2025, quando Vázquez era stato accusato di aver rivolto un insulto a contenuto razziale al calciatore avversario Emile Mehdi Dorval. La Corte ha accolto le argomentazioni della difesa del Calciatore che ha contestato l’attendibilità degli elementi probatori, considerato che l’unico elemento accusatorio era costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, e richiamato l’impeccabile condotta tenuta dall’atleta nel corso della sua carriera.

[LEGGI QUI](#)

TAR Toscana – ricorso n. 952/2025 – **Sulla legittimità delle limitazioni alle trasferte dei tifosi**

4 aprile 2025

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso del Cagliari Calcio contro il decreto del Prefetto di Firenze che vietava ai residenti in Sardegna l’acquisto dei biglietti per la partita Empoli-Cagliari del 6 aprile. Secondo il Tribunale, non c’erano elementi concreti che giustificassero una misura così restrittiva: non basta ipotizzare un rischio generico o estenderlo a tifoserie “vicine”. Il TAR ha definito il provvedimento ingiustificato e sproporzionato, suggerendo l’uso di misure meno invasive per la sicurezza.

[LEGGI QUI](#)

Corte Federale d'appello della FIGC – I sezione – decisione n. 0099/CFA-2024-2025 – Sull'utilizzo di espressioni blasfeme da parte di un allenatore di formazioni giovanili

14 aprile 2025

Con la decisione n. 99/2024-2025, la Prima Sezione della Corte Federale FIGC ha rigettato il reclamo presentato da un tecnico deferito per diverse violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Tecnico per l'utilizzo reiterato di espressioni blasfeme. La Corte ha ribadito, in linea con quanto già espresso dalle Sezioni Unite, che lo sport, soprattutto in ambito giovanile, deve essere veicolo di valori e comportamenti esemplari. La condotta del tecnico è stata ritenuta in netto contrasto con il ruolo educativo che gli allenatori devono ricoprire, essendo chiamati a essere "esempio di disciplina e correttezza sportiva".

[LEGGI QUI](#)

Corte Sportiva d'appello della FIGC – II sezione – decisione n. 0192/CSA-2024-2025 – Sull'impossibilità di inserire fotogrammi televisivi nei ricorsi da depositare innanzi agli organi di Giustizia Sportiva

16 aprile 2025

Con la decisione n. 192/2024-2025, la Corte Sportiva d'Appello FIGC ha dichiarato inammissibile il reclamo di un calciatore che aveva inserito fotogrammi televisivi nel ricorso, ritenendo tale tecnica redattoria impropria e contraria ai principi di correttezza. La Corte aveva già stigmatizzato in passato l'uso di simili espedienti, considerati strumenti per forzare l'esame delle immagini da parte del giudicante. Per tutelare il giusto processo sportivo e il fair play giudiziario, è stata disposta anche una sanzione pecuniaria accessoria a titolo processuale.

[LEGGI QUI](#)

Corte Federale d'Appello della FIGC – decisione n. 0102/CFA-2024-2025 – Sull'applicazione della recidiva in caso di precedente patteggiamento

14 maggio 2025

Le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello FIGC hanno chiarito che la recidiva può essere applicata anche quando il soggetto deferito abbia già subito una sanzione per fatti analoghi definiti tramite accordo ex art. 126 CGS. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale, la Corte ha escluso il ricorso ai principi del processo penale, sottolineando l'autonomia del sistema sportivo. Il patteggiamento sportivo, infatti, non impedisce il rilievo disciplinare della condotta, anche se definita senza intervento del giudice. La recidiva resta quindi configurabile in presenza di una precedente sanzione per fatti della stessa natura.

[LEGGI QUI](#)

Le novità introdotte dal Decreto Sport:

Il Decreto introduce una serie di misure per agevolare l'**organizzazione dei Giochi Olimpici**, prevedendo frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive, oltre a contributi per garantire sicurezza, ordine pubblico e supporto logistico-militare. Vengono inoltre previste delle modifiche alla *governance* della Fondazione Milano-Cortina, con deroghe alle norme sui licenziamenti a fine evento e la nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici.

Il Decreto interviene poi sul D.lgs. 40/2021 sulla **sicurezza degli sport invernali**, introducendo requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali e maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino.

In tema di lotta al tema del **matchfixing**, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, aggiunti gli articoli 3bis, 3ter e 3 quater all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevedendo che, quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. Essa può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. 3-quater.

Numerosi anche gli interventi in materia di **gestione dei grandi eventi sportivi** che si svolgeranno nel nostro Paese nel prossimo quinquennio, con disposizioni specifiche in relazione all'America's Cup Napoli 2027, ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e alle Finali ATP 2026-2030 di Torino.

Il Decreto istituisce poi un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 per borse di studio per studenti universitari atleti e prevede una serie di misure volte a rafforzare la **tutela degli arbitri**. Sulla scorta degli spiacevoli eventi occorsi nell'arco del 2024, il nuovo Decreto interviene equiparando le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi a quelle contro agenti di polizia. Viene poi esteso il mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi.

Infine, viene nuovamente modificato il D.lgs. 36/2021 sul **lavoro sportivo**. In particolare, si rinvia al 2026 per alcune norme, viene rafforzato il ruolo della Commissione per la vigilanza e viene prevista la figura di Vicesegretario Generale. Viene poi introdotta la facoltà di stipulare contratti di prestazioni sportiva professionistica della durata massima di otto anni. I club potranno così massimizzare il diritto sulle prestazioni sportive dei propri calciatori, valorizzandone il valore quali asset di lungo periodo. In attuazione di tale previsione, il 1° luglio 2025 la FIGC è intervenuta con il Comunicato Ufficiale n. 6A, modificando le Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF) modificando la precedente disciplina che limitava la durata dei contratti tra calciatore e società a cinque stagioni sportive.

Se da un lato la modifica sembrerebbe fornire maggiore stabilità ai contratti sottoscritti dai club, dall'altro la modifica solleva alcune questioni interpretative e applicative. Sarà infatti necessario verificare in che modo il nuovo limite potrà trovare effettiva attuazione alla luce della normativa internazionale vigente. Già nel 2023, infatti, la UEFA si è esposta vietando l'utilizzo di strategie contabili volte a estendere artificialmente l'ammortamento del cosiddetto "costo del cartellino" che sarebbe limitato a cinque anni al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i club e migliorare la sostenibilità finanziaria. Inoltre, le FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) continuano a prevedere un limite generale di cinque anni per i contratti di lavoro dei calciatori, salvo eccezioni esplicitamente disciplinate. A tal proposito, è stato presentato un emendamento, approvato alla VII Commissione della Camera, precisando che «per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari».

Il Regime Impatriati nel mondo dello sport

Il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati, introdotto dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), si presenta significativamente più restrittivo rispetto alla precedente disciplina delineata dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Sebbene la normativa si applichi anche agli sportivi (professionisti e dilettanti), la concreta possibilità di fruizione del beneficio è limitata.

Le principali novità del nuovo impianto normativo includono:

- riduzione dell'esenzione fiscale al 50% dei redditi (dal precedente 70%);
- esclusione dei redditi d'impresa;
- introduzione di un limite massimo di reddito agevolabile pari a 600.000 euro annui;
- richiesta di una permanenza all'estero di almeno tre anni e in Italia per almeno quattro;
- obbligo di possesso di qualifiche professionali elevate o specializzate;
- assenza di disposizioni specifiche per gli sportivi professionisti.

È stata così delineata una coesistenza tra tre distinti regimi agevolativi:

1. trasferimenti fino al 29 aprile 2019;
2. trasferimenti dal 30 aprile 2019 al 2023;
3. trasferimenti dal 2024, con eccezione per chi ha trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, che resta nel regime transitorio ex art. 16 D.Lgs. 147/2015.

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2020, la misura di detassazione deve essere applicata uniformemente per tutto il periodo agevolato.

Gli sportivi possono rientrare nel nuovo regime se rientrano nella classificazione ISTAT CP 2021 livello 3. Tuttavia, i requisiti ulteriori previsti rendono la fruizione particolarmente onerosa per questa categoria. In particolare, l'obbligo di possedere un titolo di studio superiore (almeno triennale) esclude molti atleti, spesso privi di tale requisito. Anche la richiesta di una permanenza minima in Italia per quattro anni rappresenta un limite significativo.

Il beneficio si applica al 50% del reddito, con una maggiorazione al 60% in presenza di figli minori o in caso di nascite/adozioni durante il periodo agevolato, sempre con il limite annuo di 600.000 euro.

Alla luce della complessità del quadro normativo e della stringenza dei requisiti, le società sportive dovranno effettuare un'attenta valutazione caso per caso, verificando:

- la documentazione e i requisiti soggettivi dei lavoratori;
- la corretta applicazione delle aliquote fiscali in qualità di sostituto d'imposta;
- l'eventuale superamento dei limiti reddituali previsti o del plafond "de minimis" per i lavoratori autonomi.

Pubblicazioni LCA

- How player trades work in European Football v in the NBA - who has more power?
[LawInSport](#) 23/06/2025

Pubblicazioni Istituzionali

- FIFA Ethical Recruitment Guide
[FIFA](#)
- Speech by Commissioner Micallef delivered at EU Sport Forum
[European Commission- Speech](#)
- FIFA Quarterly Report on TAS Football Awards – 2025 Edition: January – March
[FIFA](#)
- FIFA Quarterly Report on TAS Football Awards – 2025 Edition: April – June
[FIFA](#)
- FIFA Disciplinary Code
[FIFA](#)
- Arbitration Rules for the FIFA Club World Cup 2025™
[FIFA](#)
- Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport
[CONI](#)

Rassegna Stampa

- IGE 2025, lo sport tra scommesse e integrità
[gioconews.it](#) 09/04/2025
- LCA vince al TAS con il calciatore Martín Satriano nella causa contro il suo ex agente
[legalcommunity.it](#) 03/06/2025
- Il compenso degli agenti legato all'effettiva rappresentanza
[Il Sole 24 Ore](#) 22/06/2025
- LCA vince al TAS con la Torres nella causa contro la FIFA
[Centrotrentuno.com](#) 11/07/2025
[Monitorimmobiliare.it](#) 11/07/2025
[Legalcommunity.it](#) 11/07/2025
[La Nuova Sardegna](#) 12/07/2025
[ItaliaOggi](#) 12/07/2025

Partecipazione a eventi

- **IGE: Italian Gaming Expo & Conference | Roma (Italia)**

LCA ha partecipato all'Italian Gaming Expo & Conference ([IGE](#)) che si è tenuta a Roma il 9 e il 10 aprile 2025.

Federico Venturi Ferriolo ha partecipato come speaker nel panel denominato: "Betting and Integrity: how sports are responding to today's challenges.", moderato da Ludovico Calvi (Presidente Onorario di ULIS), insieme a Ugo Taucer (Procuratore Generale Sport, CONI), Mattia Costanzo (Responsabili Match-Fixing all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e Giorgio Ricciardi (Procuratore Federale Aggiunto, FIGC).

- **SLAM | Losanna (Svizzera)**

LCA ha partecipato alla cerimonia conclusiva dello Sports Law Arbitration Moot ([SLAM](#)) a cui Federico Venturi Ferriolo ha partecipato in qualità di arbitro.

L'11 aprile 2025 i membri del Team Sport di LCA Studio Legale Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri hanno partecipato alla cerimonia conclusiva "International Dispute Resolution in Sport Conference & SLAM Grand Finals 2025" che si è tenuta a Losanna.

- **IFAM | Platja D'Aro (Spagna)**

Dall'8 al 10 maggio 2025, il Team Sport di LCA ha partecipato per il secondo anno consecutivo all'International Football Arbitration Moot ([IFAM](#)) che si è tenuto a Platja D'Aro, Costa Brava, con la partecipazione di Federico Venturi Ferriolo nel ruolo di membro dell'IFAM Academic Advisory Board, *speaker* della conferenza finale e arbitro, Lorenzo Vittorio Caprara nel ruolo di arbitro, moderatore e coordinatore della conferenza finale e Nicolò Peri in qualità di arbitro.

L'evento si è concluso sabato 10 maggio con le finali del Moot e con una [conferenza](#) con tre panel sui seguenti temi:

1. **The Art of Football Contracts – Mastering Negotiation & Cross-Border Deals** con Hazem Gamal Elsaïdy, Will Hill e Enrico Lubrano e moderato da Lorenzo Vittorio Caprara.
2. **Breach of Representation Contracts – Fiduciary Duties, Secret Commissions & Multi-Jurisdictional Litigation** con Federico Venturi Ferriolo, Alexander Zacharias Bergweiler, Philipp Wehler e moderato da Marta Pires Pinheiro.
3. **The future of Antitrust scrutiny in Sports– What's the next Diarra Case?** con Efraim Barak e Micheal Frese e moderato da Anna Smirnova.

Guarda [qui](#) foto e video dell'evento.

- **The Business of Sport | Ljubljana (Slovenia)**

LCA ha partecipato alla seconda edizione della conferenza "The Business of Sport in Eastern Europe", organizzata dalla Društvo študentov obramboslovja Slovenije (DŠOS) e promossa da LawInSport presso il meraviglioso Castle Theatre di Ljubljana. Federico Venturi Ferriolo ha partecipato in qualità di relatore insieme a esperti del settore per discutere di proprietà e investimenti nei club di calcio, condividendo riflessioni sui quadri normativi, sulle tendenze delle *multi-club ownership* e sulle sfide che caratterizzano il panorama degli investimenti nel calcio. Il *panel* è stato moderato da Petra Pocrnic Perica (Arbitro TAS) e ha visto la partecipazione di Alexandra Vegh (V Agency) e Ales Zavrl (UEFA, Head of Licensing).

- **Sport & EU Conference | Napoli (Italia)**

LCA ha partecipato alla 19ª Conferenza annuale dell'Associazione Sport&EU, tenutasi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. In tale occasione, Martina Cannata, del Team Antitrust, e Lorenzo Vittorio Caprara, del Team Sport, hanno presentato il paper "The Diarra Case and No-Poaching Agreements in

Football: A Turning Point for the Transfer System?”, durante una sessione dedicata a temi attuali quali l'esigenza di trovare un nuovo bilanciamento tra i diritti dell'Unione Europea e i principi dell'ordinamento sportivo, la rinnovata centralità della buona governance nello sport e l'impatto dei no-poaching agreements sul sistema dei trasferimenti.



Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci.

CONTATTI

LCA Sport
lcasport@lcalex.it